



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 31/10/2012**

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DI FOGGIA

Delibera del Commissario ad Acta 12 settembre 2012.

L'anno duemiladodici, il giorno 12 del mese di settembre la sottoscritta Dott.ssa Mirella Abate, in qualità di Commissario ad acta per l'esecuzione delle sentenze indicate in oggetto,

### **PREMESSO**

- che con propria delibera del 13.01.2011 ha provveduto, in esecuzione della ordinanza del T.A.R. Puglia n° 172/2010, depositata in Segreteria il 9.6.2010, ad adottare la variante urbanistica al vigente PRG del Comune di Foggia finalizzata alla ritipizzazione della particella n° 175 del foglio di mappa 122 di proprietà del sig. Angelo Villani;
- che la predetta delibera è stata inviata alla Regione Puglia per i provvedimenti di competenza in data 20.07.2011;
- che la Regione Puglia, nel termine di cui all'art. 11, comma 8, della L.R. n° 20/2001, non ha adottato determinazioni di sorta, così determinando la formazione del silenzio assenso sulla variante, ai sensi della medesima disposizione;
- che, pertanto, il sig. Angelo Villani, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Guido Rodio, ha nuovamente adito il TAR Puglia eccependo l' "...erronea applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 16 della l.r. n. 56/80 ormai superato dall'art. 11, comma 8 della sopravvenuta l.r. 20/2001, la quale contempla la formazione del silenzio assenso decorso il termine di 150 giorni dalla trasmissione della variante adottata all'Amministrazione regionale";
- il predetto TAR Puglia - Sezione Seconda - con sentenza n. 1100/2012, ha affermato che la sopra riportata "...censura è fondata e va accolta sulla scorta di precedenti... (ordinanza n. 979/2011 e successiva sentenza n. 118/2012)...." argomentando, altresì, che poichè "...nel caso di specie la variante adottata è stata trasmessa alla Regione in data 20 luglio 2011 e la richiesta istruttoria (da parte della medesima Regione Puglia) risale al 14 febbraio 2012..." la predetta nota regionale "...con la quale sono state richieste - tardivamente - le contestate integrazioni documentali deve essere considerata tamquam non esset e, quindi, disapplicata; del resto è nota meramente interlocutoria, priva di carattere provvedimentale ed inidonea - poichè adottata fuori termine - ad interrompere il procedimento di approvazione definitiva della variante in discussione";
- il citato TAR, con Sentenza n. 1100/2012, per quanto sopra esposto "...definitivamente pronunziandosi sull'istanza in epigrafe, la accoglie e, per effetto, ordina all'amministrazione comunale e, per essa, al Commissario ad acta, di procedere ad ogni ulteriore adempimento necessario alla conclusione del procedimento di approvazione della variante urbanistica per cui è causa entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione";
- che, secondo quanto espressamente e specificamente statuito dalla menzionata sentenza n. 1100/2012, si deve procedere alla approvazione definitiva della variante in questione in applicazione del

comma 12 dell'art. 11 della L.R. n° 20/2001 ed ai conseguenti adempimenti;

• che il Comune di Foggia non ha fornito alcun riscontro alla richiesta prot. n. 763 del 26 giugno 2012 con cui lo scrivente Commissario ha richiesto se, nel frattempo, fossero stati adottati gli atti previsti dalla legge regionale 20/2011 di conclusione del procedimento di ritipizzazione della particella catastale in argomento.

Tutto ciò premesso, il Commissario ad acta, in esecuzione della citata sentenza del T.A.R. Puglia, n° 1100/2012,

#### DELIBERA

1) di approvare in via definitiva la variante urbanistica adottata con la delibera commissariale del 13.01.2011;

2) di ordinare ai competenti Uffici del Comune di Foggia, di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Puglia per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del comma 13 dell'art. 11 della L.R. n° 20/2001;

3) di ordinare ai competenti Uffici del Comune di Foggia, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 della L.R. n° 20/2001, mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e su almeno due quotidiani a diffusione provinciale.

Il Commissario ad acta

dott.ssa Mirella Abate

---